

XVI legislatura

Disegni di legge

AA.SS. nn. 591, 874, 970, 1387, 1579, 1905

in materia di università

Edizione provvisoria

dicembre 2009

n. 180



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni istituzionali sulla giustizia e sulla cultura



Servizio Studi

Direttore Daniele Ravenna

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano- _2948

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' _3435

S. Marci _3788

S. Ruscica _5611

Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello _2180

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati _3442

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

Antonello Piscitelli _4942

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

Disegni di legge

AA.SS. nn. 591, 874, 970, 1387, 1579, 1905

in materia di università

Edizione provvisoria

dicembre 2009

n. 180

a cura di: A. Sansò

INDICE

1.	INTRODUZIONE	9
2.	PRINCIPI	13
3.	STATUTO	15
4.	ORGANI	17
4.1.	In generale	17
4.2.	Rettore	17
4.3.	Senato accademico	19
4.4.	Consiglio di amministrazione	20
4.5.	Direttore generale	23
4.6.	Collegio dei revisori dei conti	24
4.7.	Nucleo di valutazione	25
4.8.	Altri organi	26
4.8.1.	<i>Organi di collegamento col territorio</i>	26
4.8.2.	<i>Organi di rappresentanza studentesca</i>	27
4.9.	Durata delle cariche	28
4.10.	Incompatibilità	31
5.	ARTICOLAZIONE INTERNA	35

6.	CODICE ETICO.....	38
7.	FEDERAZIONE O FUSIONE DI UNIVERSITÀ.....	39
8.	UNIVERSITÀ NON STATALI, ISTITUTI UNIVERSITARI A ORDINAMENTO SPECIALE, COLLEGI UNIVERSITARI.....	41
9.	QUALITÀ E VALUTAZIONE	43
9.1.	Valutazione.....	43
9.2.	Riconoscimento crediti.....	47
10.	SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	48
11.	PERSONALE ACCADEMICO	49
11.1.	Abilitazione scientifica nazionale	49
11.2.	Professori universitari	53
11.2.1.	<i>Reclutamento</i>	53
11.2.2.	<i>Organico</i>	60
11.2.3.	<i>Tempo pieno e tempo determinato</i>	62
11.2.4.	<i>Trasferimento, mobilità</i>	64
11.2.5.	<i>Progressione di carriera, trattamento economico</i>	65
11.2.6.	<i>Collocamento a riposo</i>	66
11.2.7.	<i>Professori a contratto, incaricati. fuori ruolo</i>	67
11.3.	Ricercatori universitari.....	68
11.4.	Assegni e contratti di ricerca.....	73
11.5.	Dottorato di ricerca	77
11.6.	Lettori di scambio	78

12.	PATRIMONIO, CONTABILITÀ, FINANZIAMENTO.....	79
12.1.	Patrimonio	79
12.2.	Contabilità	79
12.3.	Dissesto finanziario	82
12.4.	Commissario straordinario	83
12.5.	Fondi.....	84
12.5.1.	<i>Fondo per il finanziamento ordinario</i>	84
12.5.2.	<i>Fondi per il diritto allo studio, per l'edilizia universitaria, per le residenze universitarie</i>	88
12.5.3.	<i>Fondo per l'incentivazione della ricerca e della didattica.....</i>	88
12.5.4.	<i>Fondo per il finanziamento di progetti di ricerca</i>	89
12.5.5.	<i>Fondo per il merito</i>	92
12.5.6.	<i>Fondo di rotazione.....</i>	96
12.5.7.	<i>Fondo per le università non statali.....</i>	96
12.6.	Contributi studenteschi.....	97
12.7.	Relazioni.....	98
13.	DIRITTO ALLO STUDIO	98
13.1.	Livelli essenziali delle prestazioni	98
13.2.	Diritto allo studio, merito, borse di studio	100
14.	COPERTURA FINANZIARIA.....	103
15.	DELEGA AL GOVERNO.....	106
16.	ABROGAZIONI	108

1. INTRODUZIONE

Il presente dossier è predisposto in occasione dell'esame in 7^a Commissione permanente degli atti Senato n. 591, n. 874, n. 970, n. 1387, n. 1579 e n. 1905, in materia di università.

Il disegno di legge A.S. n. 1905, d'iniziativa governativa, reca "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario".

L'atto Senato n. 1905 è stato assegnato in sede referente alla 7^a Commissione permanente il 2 dicembre 2009, previ pareri delle Commissioni 1^a, 3^a, 5^a, 6^a, 11^a, 14^a e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Il provvedimento reca un contenuto complessivamente omogeneo, che è riconducibile ai seguenti ambiti:

- titolo I: organizzazione del sistema universitario, organi delle università, federazione e fusione di atenei, razionalizzazione dell'offerta formativa;
- titolo II: delega al Governo in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario, istituzione di un fondo speciale per il merito, disciplina del riconoscimento dei crediti universitari;
- titolo III: revisione dei settori scientifico-disciplinari, disciplina sul reclutamento dei professori e ricercatori universitari, assegni di ricerca, contratti per attività di insegnamento.

Le norme introdotte dal provvedimento possono essere ricondotte alla materia "università", che non è espressamente citata nell'art. 117 della Costituzione: soccorre, tuttavia, l'art. 33 della medesima Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Le disposizioni relative al reclutamento dei docenti universitari possono essere ricondotte alla materia "ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali" (art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione), di competenza legislativa esclusiva statale.

Il disegno di legge interviene su materie riguardanti le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) in materia di istruzione universitaria, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere m) ed n), e articolo 33, ultimo comma, Cost.).

Sulla stessa materia sono stati presentati e verranno congiuntamente esaminati gli atti Senato n. 591, n. 874, n. 970, n. 1387 e n. 1579.

L'atto Senato n. 591, recante "Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto", d'iniziativa dei senatori Giambrone, Levi-Montalcini e Caforio, è stato presentato il 20 maggio 2008 e si compone di un solo articolo.

L'atto Senato n. 874, che reca "Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati", d'iniziativa della senatrice Poli Bortone, è stato presentato il 2 luglio 2008 e si compone di un solo articolo.

L'atto Senato n. 970 reca "Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo", d'iniziativa dei senatori Compagna, D'Ambrosio Lettieri e Esposito, è stato presentato il 31 luglio 2008 e si compone di un solo articolo.

L'atto Senato n. 1387, recante "Delega al Governo per la riforma della *governance* di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori", d'iniziativa dei senatori Valditara, Ascutti, De Eccher, Bevilacqua, Sibilìa, De Feo, Serafini, Ferrarello e Barelli, è stato presentato il 18 febbraio 2009 e si compone di sei articoli. Il disegno di legge, oltre a contenere una delega al Governo nelle materie succitate, prevede norme relative agli incentivi alla ricerca e alla didattica.

L'atto Senato n. 1579, recante "Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università", d'iniziativa dei senatori Garavaglia, Ceruti, Finocchiaro, Zanda, Latorre, Rusconi, Franco, Marcucci, Serafini, Veronesi, Vita e Zavoli, è stato presentato in data 21 maggio 2009 e si compone di 17 articoli. Il disegno di legge è suddiviso in 5 titoli relativi a:

- finanziamento e patrimonializzazione delle università;
- autonomia statutaria e governo degli atenei;
- stato giuridico dei professori e settori scientifico-disciplinari;
- dottorato di ricerca e attività di ricerca post-dottorato;
- diritto allo studio.

Nel corso della XVI legislatura, l'intervento legislativo più ampio in materia universitaria è rappresentato dal [decreto-legge n. 180/2008](#)¹, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1/2009, che rispecchia alcune indicazioni delle ["Linee guida del Governo per l'Università"](#), diffuse il 6 novembre 2008. Alcune disposizioni in tema di reclutamenti sono previste, inoltre, dal

¹ *Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca.*

[D.L. n. 97/2008](#)², convertito dalla L. n. 129/2008. Si ricorda infine che alcune disposizioni in materia universitaria sono contenute nell'A.C. n. 1441-*quater*-B³ (articoli da 9 a 13), attualmente all'esame dell'11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato) della Camera dei deputati.

Reclutamento nelle università

In attesa dell'attuazione della nuova disciplina di reclutamento (ai sensi della [L. n. 230/2005](#)⁴), l'[art. 4-bis, comma 16, del D.L. n. 97/2008](#) ha prorogato al 31 dicembre 2009 il termine di applicazione delle precedenti regole ([L. n. 210/1998](#)⁵). Ha, altresì, stabilito che, per i concorsi indetti dopo il 30 giugno 2008, vi sia un idoneo per ogni posto (anziché due).

Ulteriori disposizioni hanno perseguito tre linee di indirizzo:

- subordinare le nuove assunzioni ad una gestione responsabile delle risorse finanziarie;
- assicurare maggiore trasparenza ed efficacia alla valutazione dei candidati, innovando i meccanismi di formazione delle commissioni;
- privilegiare il ricambio generazionale incentivando le assunzioni dei ricercatori. Per queste ultime, al contempo, vengono modificate le modalità di reclutamento.

Nell'ottica sopra citata, il [D.L. 180/2008](#):

- ha vietato le assunzioni e l'indizione di concorsi (ad eccezione di quelli per ricercatore già avviati) agli atenei che spendono più del 90% dei contributi per il personale;
- ha precluso ai medesimi atenei l'utilizzo dei fondi stanziati per il piano straordinario di reclutamento di ricercatori (legge finanziaria 2007);

² *Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini.*

³ *Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.*

⁴ *Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.*

⁵ *Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.*

- ha elevato al 50% della spesa per il personale cessato dal servizio il limite per il *turn over*, in precedenza fissato al 20% ([art. 66 del D.L. 112/2008](#)⁶), e ha riservato almeno il 60% dell'importo al reclutamento dei ricercatori e non più del 10% all'assunzione di professori ordinari;
- ha introdotto una disciplina transitoria per la composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per professori ordinario e associato e ricercatore. Queste ultime saranno composte da commissari sorteggiati nell'ambito di una lista di membri eletti dai docenti del settore scientifico per cui è bandito il concorso. Le modalità sono state stabilite con [decreto ministeriale n. 139/2009](#)⁷;
- ha sostituito le prove scritte ed il colloquio, nei quali si articolava il concorso per ricercatore, con la valutazione di titoli e pubblicazioni. Essa avverrà secondo i parametri definiti con [D.M. n. 89/2009](#)⁸.

E' stata, inoltre, modificata la disciplina della "chiamata diretta", da parte delle università, di studiosi impegnati all'estero o in Italia da almeno 3 anni. L'applicazione è stata estesa ai ricercatori ed è stato abolito il tetto numerico del 10% del totale dei posti disponibili nell'ateneo.

Infine, l'art. 17 del D.L. n. 78/2009⁹, convertito dalla L. n. 102/2009, ha rinviato al 31 dicembre 2010 il termine per le assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'articolo 66 del citato D.L. n. 112/2008.

Qualità del sistema universitario e della ricerca

Per incentivare la qualità del sistema universitario e della ricerca, il [D.L. 180/2008](#) ha previsto che:

- a decorrere dal 2009, una quota non inferiore al 7 per cento del Fondo per il finanziamento ordinario (FFO) e del fondo straordinario istituito dalla legge finanziaria 2008 (art. 2, c. 428) sia ripartita fra le università in base alla qualità dell'offerta formativa, della ricerca e delle sedi didattiche (l'assegnazione per l'anno in corso è stata disposta con il [DM 23 settembre 2009](#)¹⁰);

⁶ *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

⁷ *Modalità di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari.*

⁸ *Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.*

⁹ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

¹⁰ *Criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle università per l'anno 2009.*

- ai fini dell'attribuzione dei fondi rileverà anche la pubblicazione annuale, da parte dei rettori, di una relazione concernente i risultati delle attività di ricerca e formazione;
- a partire dal 2011, gli scatti economici biennali dei professori e dei ricercatori saranno agganciati alla produttività scientifica, attestata dall'elenco delle pubblicazioni inserite in un'Anagrafe nazionale appositamente istituita.

Inoltre, il 24 luglio 2009 il Consiglio dei ministri ha svolto l'esame preliminare del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso il parere sullo schema (Atto n.[131](#)) il 18 novembre 2009 (Senato) e il 25 novembre 2009 (Camera).

Diritto allo studio

Il [D.L. 180/2008](#) ha incrementato per il 2009, per l'importo di 65 e 135 milioni di euro, i fondi relativi, rispettivamente, alla realizzazione di alloggi e residenze universitarie e alla concessione di borse di studio agli studenti capaci e meritevoli.

Il presente dossier reca, suddivisi per argomenti, i testi a fronte dei disegni di legge in esame¹¹.

2. PRINCIPI

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		Art. 1 1. Le università sono sede di libera formazione e strumento per la circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica. 2. In attuazione delle disposizioni di cui

¹¹ In conseguenza della suddivisione per argomenti, alcuni commi dei disegni di legge non sono presenti.

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>all'articolo 33 e al Titolo V della Parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero».</p> <p>3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito.</p> <p>4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, fissa obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente rispetto agli obiettivi e indirizzi, nonché ai risultati conseguiti.</p>

3. STATUTO

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, commi 1 e 8</p> <p>1. In conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di autonomie funzionali e nel rispetto di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, lo statuto disciplina l'organizzazione e la <i>governance</i> di ateneo nell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo.</p> <p>(...)</p> <p>8. L'organizzazione interna dell'Università è disciplinata dagli statuti nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p><i>a)</i> le strutture organizzative di primo livello, comunque denominate, sono responsabili sia della ricerca sia della didattica e possono ulteriormente articolarsi al proprio interno in strutture minori responsabili di singole attività;</p> <p><i>b)</i> le decisioni sono adottate direttamente dalle strutture organizzative del livello interessato secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa e burocratica.</p>	<p>Art. 4, commi 1 e 2</p> <p>1. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli articoli del presente titolo stabiliscono i termini e i limiti dell'autonomia statutaria delle università statali per quanto riguarda il governo dell'ateneo. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può autorizzare deroghe esclusivamente per gli statuti delle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale quando la richiesta di deroga sia motivata sulla base della specificità delle loro missioni, ovvero per gli statuti delle università aventi in servizio più di duemila professori quando la richiesta di deroga sia motivata sulla base di specifici problemi legati alle grandi dimensioni dell'ateneo.</p> <p>2. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote del fondo di finanziamento ordinario</p>	<p>Art. 2, commi 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10</p> <p>2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p>3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p>6. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 2 e 3 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 finché non abbia provveduto all'adeguamento.</p>	<p>componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.</p> <p>7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 2, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.</p> <p>8. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 6 e 7 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.</p> <p>9. In relazione a quanto previsto dai commi 2 e 3, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella <i>Gazzetta Ufficiale</i>, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.</p> <p>10. Gli organi delle università decadono automaticamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 2 restano in carica fino alla</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto.

4. ORGANI

4.1. In generale

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 5, commi 1 e 2</p> <p>1. Gli organi di governo di un'università statale sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il rettore; b) il senato accademico; c) il consiglio di amministrazione. <p>2. Sono organi dell'ateneo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il consiglio degli studenti; b) il direttore generale; c) il collegio dei revisori dei conti; d) il nucleo di valutazione; e) gli organi direttivi e collegiali delle strutture interne. 	<p>Art. 2, comma 1</p> <p>1. Sono organi delle università statali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il rettore; b) il consiglio di amministrazione; c) il senato accademico; d) il collegio dei revisori dei conti; e) il nucleo di valutazione.

4.2. Rettore

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, comma 2</p> <p>2. Il Rettore ha la rappresentanza esterna dell'ateneo ad ogni effetto di legge. Presiede il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico e svolge le funzioni di indirizzo,</p>	<p>Art. 5, comma 3</p> <p>3. Il rettore, nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha la responsabilità politica e la rappresentanza legale e accademica dell'università, vigila su</p>	<p>Art. 2, comma 2, lettere a), b) e c)</p> <p>2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>promozione e vigilanza, oltre a quelle di gestione che non risultino espressamente attribuite dallo statuto ad altri organi. Viene eletto da tutte le componenti universitarie secondo le modalità stabilite nello statuto. Il personale tecnico-amministrativo e gli studenti votano attraverso rappresentanti ovvero con voto individuale ponderato. Il mandato può essere rinnovato per una volta soltanto e comunque senza che venga superato il limite massimo di otto anni. Ad eccezione del rappresentante degli studenti, il Rettore nomina i membri del Consiglio di amministrazione in conformità a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.</p>	<p>tutte le sue attività, esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione stabiliti dallo statuto, svolge funzioni di iniziativa e di coordinamento delle scelte strategiche, presenta ogni anno una relazione sugli obiettivi dell'ateneo in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e una relazione sui risultati conseguiti in occasione dell'approvazione del conto consuntivo. Il rettore è individuato mediante elezione. La procedura elettorale, gli elettorati attivo e passivo, la durata e la rinnovabilità dei mandati, le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità sono stabiliti dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p>a) la procedura elettorale, di tipo diretto o indiretto, prevede comunque, almeno in una fase, la partecipazione di tutti i professori e ricercatori di ruolo, comprese le categorie equiparate, e, per rappresentanza o per voto ponderato in quota non superiore al 25 per cento del totale dei voti esprimibili, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo;</p> <p>b) l'elettorato passivo è ristretto a professori di ruolo di prima fascia che abbiano presentato ufficialmente la loro candidatura all'inizio della procedura elettorale, nelle forme e alle condizioni stabilite dallo statuto;</p> <p>c) la carica di rettore non può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi.</p>	<p>legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:</p> <p>a) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e del coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, del bilancio di previsione annuale e triennale, nonché del conto consuntivo; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;</p> <p>b) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto ponderato tra i professori ordinari in servizio presso università italiane in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali; nomina del rettore eletto con decreto del Presidente della</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		Repubblica; c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile; (...)

4.3. Senato accademico

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, comma 3</p> <p>3. Il Senato accademico è composto dai responsabili delle strutture organizzative di primo livello in base alle modalità stabilite dallo statuto e dalle rappresentanze del personale docente, tecnico-amministrativo e degli studenti e in ogni caso fino ad un massimo di cinquanta membri. Ai fini della partecipazione al Senato accademico rilevano esclusivamente le strutture organizzative di primo livello composte da non meno di trenta afferenti fra professori di prima fascia, di seconda fascia e ricercatori. Il Senato accademico approva lo statuto, definisce l'assetto organizzativo interno secondo quanto fissato dallo statuto, approva il programma triennale previsto dall'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, esprime il parere sul bilancio preventivo, sulla consistenza e sui criteri di assegnazione del</p>	<p>Art. 5, commi 4 e 5</p> <p>4. Il senato accademico elabora e approva i piani strategici delle attività e gli indirizzi culturali, didattici e di ricerca dell'ateneo, delibera lo statuto e tutti i regolamenti di ateneo garantendo la libertà didattica e di ricerca dei docenti e i diritti degli studenti, ha funzioni di auto-valutazione e di controllo della qualità dei risultati delle attività dell'ateneo, che esercita sulla base delle analisi del nucleo di valutazione, esprime parere sulla relazione del rettore di accompagnamento al conto consuntivo. Nel caso in cui la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti esprima parere contrario alla relazione, il rettore decade e si procede a nuove elezioni.</p> <p>5. La composizione del senato accademico, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti,</p>	<p>Art. 2, comma 2, lettere d) ed e)</p> <p>2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: (...) d) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca; ad approvare i relativi regolamenti previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 3,</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>fondo per la incentivazione individuale ed approva il bilancio consuntivo. Trascorsi due anni dalla elezione del Rettore, il Senato accademico può sfiduciarlo con una deliberazione assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti.</p>	<p>sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p><i>a)</i> i componenti del senato accademico sono individuati per elezione diretta all'interno dell'ateneo con collegi elettorali che assicurino un'equilibrata rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari; ne fanno comunque parte il rettore e il presidente del consiglio degli studenti;</p> <p><i>b)</i> il senato accademico è presieduto dal rettore, ovvero può essere prevista l'elezione di un presidente all'interno dell'organo;</p> <p><i>c)</i> almeno il quindici per cento dei componenti è costituito da studenti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca, anche raggruppati in più collegi elettorali;</p> <p><i>d)</i> è prevista la presenza di rappresentanti elettivi dei titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 15, comma 2, della presente legge.</p>	<p>lettera c);</p> <p><i>e)</i> costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti;</p> <p>(...)</p>

4.4. Consiglio di amministrazione

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, commi 4 e 5</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui uno indicato dal</p>	<p>Art. 5, commi 6, 7 e 8</p> <p>6. Il consiglio di amministrazione assume tutte le decisioni riguardanti l'ateneo nel suo</p>	<p>Art. 2, comma 2, lettere f), g) e h)</p> <p>2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Consiglio degli studenti tra gli studenti iscritti da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi. Dei sette membri nominati dal Rettore tra soggetti dotati, sulla base del loro <i>curriculum</i> e della loro esperienza, delle necessarie competenze gestionali, tre possono essere interni all'università. I membri esterni sono scelti tra esponenti significativi del mondo imprenditoriale e finanziario, tra <i>ex</i> studenti che si siano particolarmente affermati nella vita professionale ovvero tra personalità di chiara fama che possano fornire relazioni significative e competenze utili ai fini delle strategie di sviluppo dell'università. Non possono comunque essere nominati soggetti che rivestano incarichi di natura politica.</p> <p>5. Il Consiglio di amministrazione sovrintende l'attuazione del programma triennale di cui al comma 3. Approva il bilancio preventivo e predispose il bilancio consuntivo. Su proposta del Rettore, nomina il direttore generale. Effettua, in base a quanto previsto dall'articolo 6, comma 3, le assunzioni a tempo indeterminato dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori. Definisce criteri di assegnazione del fondo per la incentivazione individuale. Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge in termini di determinazione del contenuto minimo dei diritti e doveri del personale docente di ruolo, il Consiglio di amministrazione stipula il contratto individuale integrativo con il personale docente in servizio a tempo pieno di</p>	<p>complesso, ad eccezione di quelle di competenza di altri organi di governo o delle strutture interne dell'ateneo, nei limiti delle compatibilità finanziarie, nel rispetto dello statuto e dei regolamenti, in attuazione dei piani strategici e degli indirizzi culturali definiti dal senato accademico. In particolare approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo e tutti i provvedimenti che riguardano la realizzazione di infrastrutture, l'organico e il reclutamento del personale, l'attivazione dei corsi di studio e l'allocazione di risorse alle strutture interne.</p> <p>7. Il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo. Lo statuto determina anche le modalità che assicurino trasparenza ed evidenza pubblica alla procedura delle designazioni di cui al presente comma. La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita dallo statuto sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore ed è composto dal direttore generale e da un numero massimo di ulteriori dieci persone designate dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio degli studenti;</p> <p>b) il rettore e il senato accademico designano ciascuno un pari numero di componenti;</p> <p>c) almeno un terzo dei componenti del</p>	<p>amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p>f) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o la soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, da trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, il documento di programmazione strategica di cui alla lettera a);</p> <p>g) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>cui all'articolo 3, comma 2. Il Consiglio di amministrazione adotta in via definitiva i provvedimenti disciplinari avverso il personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo senza pregiudizio di ulteriore ricorso nelle appropriate sedi giurisdizionali.</p> <p>Art. 4, comma 2 2. Sulla base delle risorse disponibili, il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, stabilisce il numero dei posti da utilizzare per chiamate su posizioni a tempo indeterminato dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. I posti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione alle singole strutture organizzative di primo livello in base a criteri fissati dal Senato accademico che tengano conto delle strategie di sviluppo dell'ateneo, del numero degli studenti, dei risultati della didattica e dei risultati della ricerca, con una ponderazione rispetto alla consistenza dell'organico. I criteri di ripartizione dei posti fra le singole strutture organizzative sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ad essi viene garantita la più ampia diffusione in specie utilizzando gli strumenti telematici.</p>	<p>consiglio di amministrazione è formato da persone esterne al sistema universitario ma dotate di specifiche competenze sui temi universitari;</p> <p>d) almeno un componente è designato dal consiglio degli studenti.</p> <p>8. Tranne che per il rettore, la posizione di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con qualunque altra carica accademica, ivi compresa quella di componente del senato accademico. Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che svolgono funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.</p>	<p>statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della Repubblica;</p> <p>h) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;</p> <p>(...)</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905

4.5. Direttore generale

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, comma 6</p> <p>6. Il direttore generale costituisce il vertice gerarchico della struttura amministrativa di ateneo. È responsabile della attuazione degli indirizzi ricevuti dal Consiglio di amministrazione secondo criteri e modalità che garantiscano l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e la semplificazione dei processi, secondo quanto previsto dallo statuto in attuazione dell'articolo 16, comma 4, lettera c), della legge 9 maggio 1989, n.168. Per raggiungere i suddetti obiettivi egli assicura l'adozione di un sistema di valutazione delle prestazioni individuali esteso a tutto il personale tecnico-amministrativo, cui siano correlati gli incentivi economici e le progressioni di carriera. Partecipa alle riunioni del Consiglio di amministrazione senza diritto di voto.</p>	<p>Art. 5, comma 10</p> <p>10. Il direttore generale ha la responsabilità dell'organizzazione e della gestione complessiva dei servizi tecnico-amministrativi dell'ateneo e del relativo personale; è designato, a seguito di selezione per bando pubblico, dal consiglio di amministrazione su proposta del rettore.</p>	<p>Art. 2, comma 2, lettere i) ed l)</p> <p>2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n.168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p>i) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;</p> <p>1) attribuzione al direttore generale della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;</p> <p>(...)</p>

4.6. Collegio dei revisori dei conti

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, comma 10, primo periodo</p> <p>10. Il Ministro dell'economia e delle finanze nomina tre componenti dell'organismo di controllo sulla regolarità contabile dei bilanci dei singoli atenei, che presentano con cadenza annuale una relazione ai Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze.</p>	<p>Art. 5, comma 11</p> <p>11. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Due membri effettivi, tra cui il presidente, e un membro supplente sono nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze; un membro effettivo ed uno supplente sono nominati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p>	<p>Art. 2, comma 2, lettera m)</p> <p>2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: (...) <p><i>m)</i> composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero; uno effettivo ed uno supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; designazione di un componente effettivo da parte dell'università; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università;</p> (...)

4.7. Nucleo di valutazione

AS 1387	AS 1579	AS 1905
Art. 2, comma 10, secondo periodo (...) <p>Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina i tre componenti del Nucleo di valutazione, quale sezione staccata dell'Agenzia nazionale per la valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR), con il compito di</p>	Art. 5, comma 12 12. Il nucleo di valutazione è composto dal presidente, da un numero di membri compreso fra tre e sette, tutti esperti nel campo della valutazione, designati dal senato accademico, e da un rappresentante del consiglio degli studenti. Il presidente è scelto tra i professori o ricercatori	Art. 2, comma 2, lettere n) e o) 2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>valutare la qualità della ricerca e della didattica complessivamente svolta all'interno della singola università. Il Nucleo di valutazione riferisce periodicamente al Consiglio di amministrazione sui risultati di dette valutazioni.</p>	<p>dell'ateneo, gli altri componenti designati dal senato sono scelti all'esterno dell'ateneo. Al nucleo di valutazione si applicano le norme di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.</p>	<p>Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: (...) n) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza degli studenti; o) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 3, lettera g), del presente articolo; (...)</p>

4.8. Altri organi

4.8.1. Organi di collegamento col territorio

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, comma 7 7. È istituita presso ciascuna università una</p>	<p>Art. 6, comma 3 3. Gli statuti delle università garantiscono</p>	

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Consulta composta da esponenti del mondo produttivo e finanziario e del territorio con lo scopo di suggerire strategie di sviluppo dell'università e di esprimere pareri sui programmi triennali degli atenei.</p>	<p>opportuni organi e forme di raccordo con le istituzioni pubbliche e private rappresentative del territorio di riferimento e stabiliscono termini e limiti della loro partecipazione alle decisioni strategiche dell'ateneo. Con apposita legge regionale sono stabilite le forme di raccordo tra la regione e le università, nonché le forme dei possibili interventi regionali di sostegno e coordinamento delle attività degli atenei.</p>	

4.8.2. Organi di rappresentanza studentesca

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 5, comma 9 9. I poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi: <i>a)</i> è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca; <i>b)</i> al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo</p>	<p>Art. 2, comma 3, lettere h) e i) 3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: (...) <i>h)</i> garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f) del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>di valutazione; c) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti.</p>	<p>ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta; i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.</p>

4.9. Durata delle cariche

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 5, comma 14 14. Nessuna carica accademica può essere ricoperta per più di otto anni consecutivi.</p>	<p>Art. 2, comma 2, lettere c), h), i), comma 3, lettere f), h), e comma 11 2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: (...) c) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>(...)</p> <p><i>h)</i> durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;</p> <p>(...)</p> <p><i>i)</i> sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;</p> <p>(...)</p> <p>3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: (...)</p> <p><i>f)</i> istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera <i>c)</i>, ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato; (...)</p> <p><i>h)</i> garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere <i>e)</i>, <i>g)</i> ed <i>l)</i> e comma 3, lettere <i>c)</i> ed <i>f)</i> del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta; (...)</p> <p>11. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere a), e) ed h), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato al momento della data di entrata in vigore dei nuovi statuti.</p>

4.10. Incompatibilità

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, comma 4</p> <p>4. Il Consiglio di amministrazione è composto da nove membri, di cui uno indicato dal Consiglio degli studenti tra gli studenti iscritti da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studi. Dei sette membri nominati dal Rettore tra soggetti dotati, sulla base del loro <i>curriculum</i> e della loro esperienza, delle necessarie competenze gestionali, tre possono essere interni all'università. I membri esterni sono scelti tra esponenti significativi del mondo imprenditoriale e finanziario, tra <i>ex</i> studenti che si siano particolarmente affermati nella vita</p>	<p>Art. 5, commi 7 e 8</p> <p>7. Il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo. Lo statuto determina anche le modalità che assicurino trasparenza ed evidenza pubblica alla procedura delle designazioni di cui al presente comma. La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita dallo statuto sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) il consiglio di amministrazione è presieduto dal rettore ed è composto dal</p>	<p>Art. 2, comma 2, lettere g) m), p), e comma 3, lettera f)</p> <p>2. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>professionale ovvero tra personalità di chiara fama che possano fornire relazioni significative e competenze utili ai fini delle strategie di sviluppo dell'università. Non possono comunque essere nominati soggetti che rivestano incarichi di natura politica.</p>	<p>direttore generale e da un numero massimo di ulteriori dieci persone designate dal rettore, dal senato accademico e dal consiglio degli studenti;</p> <p><i>b)</i> il rettore e il senato accademico designano ciascuno un pari numero di componenti;</p> <p><i>c)</i> almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione è formato da persone esterne al sistema universitario ma dotate di specifiche competenze sui temi universitari;</p> <p><i>d)</i> almeno un componente è designato dal consiglio degli studenti.</p> <p>8. Tranne che per il rettore, la posizione di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con qualunque altra carica accademica, ivi compresa quella di componente del senato accademico. Non possono far parte del consiglio di amministrazione coloro che svolgono funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.</p>	<p><i>g)</i> composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza di almeno il quaranta per cento dei consiglieri ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico; elezione del presidente del consiglio di amministrazione tra i componenti dello stesso; nomina del presidente designato con decreto del Presidente della Repubblica;</p> <p>(...)</p> <p><i>m)</i> composizione del collegio dei revisori dei conti, di cui almeno due iscritti al Registro dei revisori contabili, in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra dirigenti e funzionari dello stesso Ministero; uno effettivo ed uno supplente designati dalle università tra dirigenti e funzionari del Ministero; designazione di un componente effettivo da parte dell'università; nomina dei componenti con decreto rettorale; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; (...)</p> <p><i>p)</i> divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione o del senato accademico di altre università statali, non statali o telematiche; decadenza per i consiglieri che non partecipano con continuità alle sedute del senato accademico e del consiglio d'amministrazione; (...)</p> <p>3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi: (...)</p> <p><i>f)</i> istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera <i>c)</i>, ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004,</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>n. 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato; (...)</p>
<p>Art. 6, comma 5 5. Il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado, oltre che i conviventi, non possono essere chiamati sullo stesso settore scientifico-disciplinare ovvero su settore affine dalla struttura organizzativa nella quale è incardinato l'altro coniuge, il parente, l'affine o il convivente, anche se in posizione di fuori ruolo.</p>		<p>Art. 5, comma 4, lettera e) 4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: (...) e) individuazione dei casi di incompatibilità tra la posizione di professore e ricercatore universitario e l'esercizio di altre attività o incarichi; definizione dei criteri generali per l'assunzione di incarichi anche retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, gestionali, di consulenza e di collaborazione scientifica per conto di enti pubblici o di soggetti privati, fatta comunque salva la possibilità di svolgere liberamente attività anche retribuite di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché di valutazione; individuazione dei casi in cui l'assunzione di incarichi esterni o</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		istituzionali comporta l'obbligo dell'aspettativa con o senza assegni; (...)

5. ARTICOLAZIONE INTERNA

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, comma 8</p> <p>8. L'organizzazione interna dell'Università è disciplinata dagli statuti nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p><i>a)</i> le strutture organizzative di primo livello, comunque denominate, sono responsabili sia della ricerca sia della didattica e possono ulteriormente articolarsi al proprio interno in strutture minori responsabili di singole attività;</p> <p><i>b)</i> le decisioni sono adottate direttamente dalle strutture organizzative del livello interessato secondo i principi di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa e burocratica.</p>	<p>Art. 6, commi 1 e 2</p> <p>1. Per le attività istituzionali della didattica e della ricerca, l'università si articola in un unico livello di strutture interne in cui i professori e i ricercatori si incardinano per libera aggregazione, in base ad affinità disciplinari, tematiche o professionali, e contribuiscono nei relativi organi collegiali ai processi decisionali per le questioni relative alla didattica e alla ricerca di propria competenza. L'ordinamento delle strutture interne, le loro denominazioni, anche differenti per i diversi ambiti scientifici, il livello di autonomia, le dimensioni minime sono stabiliti dallo statuto. Le strutture interne dell'area medica sono istituite in modo da permettere il coordinamento con i dipartimenti assistenziali integrati delle aziende ospedaliere universitarie di riferimento.</p> <p>2. I corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca sono gestiti, anche in forma aggregata, da organi collegiali costituiti da professori e ricercatori</p>	<p>Art. 2, comma 3</p> <p>3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:</p> <p><i>a)</i> semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;</p> <p><i>b)</i> riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>che assumono la responsabilità didattica e organizzativa del corso di studio, nonché da rappresentanti degli studenti. Nessun professore o ricercatore può assumere la responsabilità di più di uno dei corsi di studio della medesima tipologia. La gestione amministrativa di ciascun corso di studio è comunque affidata ad una delle strutture interne di cui al comma 1. L'ordinamento dei corsi di studio e le condizioni minime per la loro attivazione sono stabiliti dallo statuto dell'ateneo nel rispetto delle relative norme ministeriali.</p>	<p><i>c)</i> previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera <i>a)</i>, delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio;</p> <p><i>d)</i> previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera <i>c)</i> alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo, fermo restando che il numero delle stesse non può essere superiore a sei, nove e dodici nel caso di università con un numero di professori e ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato, rispettivamente, inferiore a millecinquecento unità, superiore a millecinquecento e inferiore a tremila unità, e superiore a tremila unità;</p> <p><i>e)</i> previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere <i>a)</i>, <i>b)</i></p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>e c);</p> <p>f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, da almeno un coordinatore di corso di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, o di area didattica attiva nella struttura, dal presidente della scuola di dottorato, ove esistente, e da una rappresentanza degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;</p> <p>g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo, altresì, alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;</p> <p>h) garanzia di una rappresentanza elettiva</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettere <i>e</i>), <i>g</i>) ed <i>l</i>) e comma 3, lettere <i>c</i>) ed <i>f</i>) del presente articolo, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;</p> <p><i>i</i>) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.</p>

6. CODICE ETICO

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 4, comma 3</p> <p>3. Allo statuto è allegato, e ne costituisce parte integrante, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti</p>	<p>Art. 2, comma 5</p> <p>5. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico.</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne, individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuali. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito.</p>	

7. FEDERAZIONE O FUSIONE DI UNIVERSITÀ

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>Art. 3</p> <p>1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.</p> <p>2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.</p> <p>3. La federazione ovvero la fusione ha luogo</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto prevede che le eventuali strutture di gestione della stessa sono costituite da componenti degli organi accademici delle università federate, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.</p> <p>4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto all'esame del Ministero per l'approvazione, sentita l'ANVUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate.</p> <p>5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine all'eventuale concessione agli interessati di incentivi</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.</p>

8. UNIVERSITÀ NON STATALI, ISTITUTI UNIVERSITARI A ORDINAMENTO SPECIALE, COLLEGI UNIVERSITARI

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, commi 12 e 13</p> <p>12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle università non statali e agli istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale, in quanto compatibili con i rispettivi statuti.</p> <p>13. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano anche agli Istituti di istruzione superiore ad ordinamento speciale.</p>		<p>Art. 2, comma 4</p> <p>4. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 2, lettere a), c), f), g), h), i), l), m), n) ed o), e 3, lettere g), h) ed i).</p> <p>Art. 5, comma 5, lettera f)</p> <p>5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p><i>f)</i> disciplinare, da parte del Ministero, i requisiti minimi necessari per l'accreditamento dei collegi universitari legalmente riconosciuti, anche ai fini della concessione del finanziamento statale.</p> <p>Art. 9, comma 2, lettera i) 2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del <i>curriculum</i> complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri: (...) <i>i)</i> facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera <i>c)</i>, nonché le procedure di cui alla lettera <i>f)</i>, fermo restando il numero minimo di cinque componenti.</p>

9. QUALITÀ E VALUTAZIONE

9.1. Valutazione

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 1, comma 5</p> <p>5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.</p>	<p>Art. 2, comma 3, lettera g), e comma 12</p> <p>3. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 2, le università modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p>g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo, altresì, alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;</p> <p>(...)</p> <p>12. Il rispetto dei principi di semplificazione, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR).</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 3, comma 2</p> <p>2. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca presentati è effettuata da appositi comitati di esperti con la metodologia della valutazione tra pari affidata a revisori indipendenti cui è garantito l'anonimato del giudizio espresso. Ciascun comitato è nominato dall'ANVUR e valuta i progetti afferenti ad ambiti disciplinari predeterminati sulla base delle esperienze europee. I componenti di ciascun comitato sono ricercatori attivi e di alto livello internazionale comprovato da indicatori bibliometrici significativi per ciascun ambito disciplinare. Almeno la metà dei componenti deve far parte di università o di centri di ricerca non italiani.</p>	<p>Art. 5, comma 1, lettere <i>a)</i>, <i>c)</i> e <i>d)</i>, e comma 2</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <p><i>a)</i> valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università;</p> <p>(...)</p> <p><i>c)</i> valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;</p> <p><i>d)</i> introduzione di un sistema di valutazione <i>ex-post</i> delle politiche di reclutamento degli atenei;</p> <p>(...)</p> <p>2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera <i>a)</i> del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><i>a)</i> introduzione di un sistema di</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;</p> <p><i>b)</i> introduzione di un sistema di valutazione periodica, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;</p> <p><i>c)</i> potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 3, lettera <i>g</i>);</p> <p><i>d)</i> previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera <i>b)</i>, nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predeterminate.</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 16, comma 4</p> <p>4. I risultati di ciascun progetto sono sottoposti a valutazione, anche <i>in itinere</i>, da parte di esperti nominati dall'ANVUR. In caso di giudizio negativo il contratto è revocato e il finanziamento residuo restituito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il rinnovo del contratto è vincolato ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti e alla disponibilità di adeguati finanziamenti ministeriali.</p>	<p>Art. 5, comma 4, lettere <i>d)</i>, <i>f)</i>, e <i>o)</i></p> <p>4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i>, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p><i>d)</i> disciplina delle modalità di verifica dell'effettivo svolgimento da parte dei docenti dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché delle modalità di verifica dell'impegno scientifico dei professori e dei ricercatori a tempo pieno e a tempo definito, prioritariamente attraverso i titoli prodotti e la relazione di cui alla lettera <i>f)</i>; esclusione dei professori e dei ricercatori, in caso di valutazione negativa, dalle commissioni di abilitazione, di selezione e promozione del personale accademico, di esame di Stato, nonché dagli organi di valutazione di progetti di ricerca;</p> <p>(...)</p> <p><i>f)</i> disciplina dell'obbligo per i professori universitari di presentare periodicamente una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, anche ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e delle relative modalità di verifica;</p> <p>(...)</p> <p><i>o)</i> attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di <i>post</i>-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori reclutati da altri atenei, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.</p>
		<p>Art. 12, comma 11 11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.</p>

9.2. Riconoscimento crediti

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>Art. 6 1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>seguito: «dodici» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente.».</p> <p>2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili, in relazione a particolari esigenze degli Istituti di formazione della pubblica amministrazione, sentiti i Ministri competenti.</p>

10. SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 4, comma 3</p> <p>3. L'individuazione dei settori scientifico-disciplinari a cui attribuire i singoli posti spetta a ciascuna struttura organizzativa di primo livello.</p>	<p>Art. 8</p> <p>1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, sentito il Consiglio universitario nazionale e sulla base delle migliori pratiche internazionali, ridetermina i settori scientifico-disciplinari comunque in numero non superiore a cento, garantendo un adeguato numero di professori in servizio in ciascun settore.</p>	<p>Art. 7</p> <p>1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro provvede, con decreto di natura non regolamentare, sentito il CUN, alla revisione dei settori scientifico-disciplinari, assicurando l'afferenza di almeno cinquanta professori di prima fascia in ciascun settore, fatta salva la possibilità di determinare raggruppamenti di dimensioni minori in presenza di particolari</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		motivazioni scientifiche. I settori scientifico-disciplinari affini sono raggruppati in macrosettori scientifico-disciplinari.
<p>Art. 5, comma 3</p> <p>3. In attuazione di quanto disposto al comma 2, il CUN, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede ad accorpate i settori scientifico-disciplinari in modo che ciascun settore sia costituito da almeno quaranta professori ordinari.</p>		

11. PERSONALE ACCADEMICO

11.1. Abilitazione scientifica nazionale

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 5, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8</p> <p>1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con cadenza biennale per le abilitazioni a professore di prima fascia e per le abilitazioni a professore di seconda fascia, e con cadenza annuale per le abilitazioni a ricercatore, istituisce rispettivamente e per ciascun settore scientifico-disciplinare una commissione nazionale. Le commissioni nazionali sono composte da tre professori ordinari afferenti al settore, sorteggiati da una lista di nove professori eletti dai professori di prima fascia del settore scientifico di riferimento, nonché da</p>	<p>Art. 10</p> <p>1. Per ciascuna fascia di professori e per ciascun settore scientifico-disciplinare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina, ogni tre anni, una commissione scientifica incaricata di valutare i <i>curricula</i> e i titoli scientifici dei candidati che hanno presentato domanda per conseguire l'abilitazione scientifica alla partecipazione alle procedure di reclutamento e di promozione di cui all'articolo 9.</p> <p>2. La commissione scientifica di cui al comma 1 è composta da cinque professori di</p>	<p>Art. 8</p> <p>1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata: «abilitazione». L'abilitazione ha durata quadriennale ed è distinta per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera <i>m</i>), requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.</p> <p>2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>un numero adeguato di supplenti destinati a subentrare nelle ipotesi di cui al comma 2. I commissari eletti devono essere in servizio da almeno cinque anni e avere una produzione scientifica valutabile secondo le modalità ed i parametri di cui al decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n 1.</p> <p>2. La morte, le dimissioni e la decadenza dei commissari comportano l'immediata sostituzione con i supplenti di cui al comma 1, da individuare anche in via preventiva tramite estrazione a sorte. I comportamenti dei commissari che ostacolano la celerità e mettono in pericolo il rispetto dei termini delle procedure danno luogo alla decadenza dalla commissione, pronunciata dal CUN, che valuta, ai fini della decadenza, il rilevante impedimento dei commissari. Il commissario dimessosi o decaduto non può essere nominato nelle commissioni di concorso per professore di prima fascia, di seconda fascia e per ricercatore nei cinque anni successivi. In materia di concorsi universitari si applicano i termini di cui all'articolo 23-<i>bis</i> della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. La competenza giurisdizionale amministrativa di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di competenza sono rilevabili d'ufficio.</p> <p>(...)</p>	<p>prima fascia appartenenti al settore scientifico-disciplinare interessato e facenti parte di una lista compilata dall'ANVUR e formata dai professori attivi nella ricerca che lo richiedano documentando le loro pubblicazioni scientifiche nell'ultimo quinquennio. Tre componenti della commissione sono eletti da tutti i professori universitari del settore e due sono sorteggiati all'interno della lista. Nessuno può far parte, nel periodo di due trienni consecutivi, di due o più commissioni scientifiche, anche se di diversa fascia o settore.</p> <p>3. I soggetti che intendono presentare la domanda per conseguire l'abilitazione scientifica relativa alla terza fascia dei professori universitari devono essere in possesso del dottorato di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. In via transitoria, sino al 31 dicembre 2015, la domanda può essere presentata anche da coloro che abbiano svolto per almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, dopo la laurea magistrale, ovvero dopo la laurea conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, attività di ricerca come appartenenti ad una delle seguenti categorie:</p> <p>a) titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive</p>	<p>più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.</p> <p>3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:</p> <p>a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare e definiti con decreto del Ministro;</p> <p>b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;</p> <p>c) l'indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;</p> <p>d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori scientifico-disciplinari, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>4. La commissione di cui al comma 1 valuta le pubblicazioni prodotte dai candidati. I criteri di valutazione sono preventivamente fissati, in grado diverso per i professori di prima fascia, di seconda fascia e per i ricercatori, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto. L'abilitazione dei professori di prima e di seconda fascia presuppone anche un giudizio sulle capacità didattiche. A tale fine, coloro che abbiano conseguito un giudizio di idoneità scientifica sono ammessi a sostenere una lezione pubblica la cui valutazione positiva è condizione necessaria per la abilitazione.</p> <p>5. L'abilitazione di cui al comma 4 è concessa con giudizio pubblico, specificamente motivato.</p> <p>6. Nei concorsi di prima e seconda fascia il numero di soggetti che possono conseguire l'abilitazione per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia è pari al numero di procedure bandite dalle università per ciascun settore scientifico-disciplinare e per ciascuna fascia, incrementato di una quota sino a un massimo del 100 per cento. Per i concorsi di ricercatore, l'abilitazione non è vincolata al numero delle procedure bandite dalle università.</p> <p>7. Il conseguimento dell'abilitazione costituisce titolo legittimante la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il</p>	<p>modificazioni;</p> <p>b) ricercatori con contratto a tempo determinato o di formazione;</p> <p>c) titolari di contratti retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, presso università o enti pubblici di ricerca;</p> <p>d) titolari di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca non italiani;</p> <p>e) personale tecnico in servizio a tempo indeterminato presso università o enti pubblici di ricerca.</p> <p>4. La commissione scientifica di cui al comma 1, sulla base di criteri qualitativi e quantitativi determinati all'inizio del triennio che tengano anche conto delle indicazioni fornite da società scientifiche nazionali e internazionali, valuta ciascuna domanda nell'ordine di presentazione e stabilisce se, in base al <i>curriculum</i> e ai titoli scientifici, il candidato possieda o meno la maturità scientifica minima ritenuta necessaria per poter svolgere con adeguata competenza ed esperienza le funzioni di professore nella fascia interessata. La commissione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso di deliberazione negativa, il candidato non può presentare una nuova domanda, anche per diversa fascia o settore, nei successivi due anni.</p> <p>5. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità, né</p>	<p>e) l'istituzione per ciascun settore scientifico-disciplinare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE);</p> <p>f) che della commissione di cui alla lettera e) non può far parte più di un commissario della stessa università; che i commissari in servizio presso atenei italiani possono, a richiesta, essere parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; che ai commissari in servizio all'estero è corrisposto un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;</p> <p>g) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e) all'interno di liste, una per ciascun settore scientifico-disciplinare, contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed è titolo valutabile nei concorsi pubblici che prevedano la valutazione dei titoli.</p> <p>8. Per l'abilitazione a ricercatore, le pubblicazioni sono discusse pubblicamente con ciascun candidato. Possono partecipare alla procedura di valutazione per l'abilitazione a ricercatore soltanto coloro che abbiano un titolo di dottore di ricerca italiano o straniero, ovvero una specializzazione presso una scuola riconosciuta dalla normativa europea e che abbiano svolto attività di ricerca a contratto per almeno tre anni presso una università italiana o straniera.</p>	<p>dà alcun diritto, relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 9.</p>	<p>concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera <i>d</i>), ed in possesso di un <i>curriculum</i>, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera <i>a</i>), riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;</p> <p><i>h</i>) l'integrazione delle liste di cui alla lettera <i>g</i>) con i professori di prima fascia appartenenti ai settori scientifico-disciplinari dello stesso macrosettore candidati ai sensi della medesima lettera, nel caso in cui il numero dei professori afferenti al settore oggetto dell'abilitazione e candidabili ai sensi della lettera <i>g</i>), sia inferiore a cinquanta, assicurando comunque un'adeguata presenza dei professori appartenenti a quest'ultimo;</p> <p><i>i</i>) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore scientifico-disciplinare;</p> <p><i>l</i>) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa, ovvero nel triennio per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore, anche se concernente altro settore scientifico-disciplinare;</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p><i>m)</i> le apposite modalità per il riconoscimento dell'abilitazione a studiosi italiani o stranieri appartenenti ad università o istituti di ricerca esteri, e le misure volte a garantire pari opportunità di accesso alle procedure di abilitazione anche a studiosi operanti all'estero;</p> <p><i>n)</i> la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 11, comma 2;</p> <p><i>o)</i> lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del FFO.</p>

11.2. Professori universitari

11.2.1. Reclutamento

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 4, commi 1 e 2</p> <p>1. Il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia e dei ricercatori avviene</p>	<p>Art. 9, commi 1, 2, 3, 5 e 6</p> <p>1. Il reclutamento di un professore universitario di prima, seconda o terza fascia da parte di</p>	<p>Art. 9</p> <p>1. Le procedure di reclutamento sono avviate sulla base della programmazione triennale di cui</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>attraverso procedure bandite dalle singole università, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.</p> <p>2. Sulla base delle risorse disponibili, il Consiglio di amministrazione, nella relazione al bilancio, stabilisce il numero dei posti da utilizzare per chiamate su posizioni a tempo indeterminato dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori. I posti sono attribuiti dal Consiglio di amministrazione alle singole strutture organizzative di primo livello in base a criteri fissati dal Senato accademico che tengano conto delle strategie di sviluppo dell'ateneo, del numero degli studenti, dei risultati della didattica e dei risultati della ricerca, con una ponderazione rispetto alla consistenza dell'organico. I criteri di ripartizione dei posti fra le singole strutture organizzative sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; ad essi viene garantita la più ampia diffusione in specie utilizzando gli strumenti telematici.</p>	<p>un'università avviene con procedure stabilite in un apposito regolamento di ateneo, nel rispetto delle norme generali stabilite dal presente articolo. Il regolamento è emanato dal rettore previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.</p> <p>2. Il reclutamento di cui al comma 1 si effettua mediante selezione pubblica internazionale per titoli scientifici, il cui avviso contiene l'indicazione dell'università, della fascia e del settore scientifico-disciplinare. Possono essere aggiunti dettagli riguardanti i compiti didattici e i campi di ricerca di interesse dell'ateneo.</p> <p>3. Possono partecipare alla selezione di cui al comma 2 esclusivamente coloro che non siano in servizio presso l'università che ha emanato il bando e siano in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 10, per la fascia e il settore corrispondenti. Si prescinde dal requisito dell'abilitazione per i candidati di nazionalità straniera non residenti in Italia, nonché per i professori universitari già in servizio nella medesima fascia in altre università italiane.</p> <p>(...)</p> <p>5. La valutazione comparativa dei candidati è affidata ad una commissione nominata dal senato accademico. La valutazione è effettuata sulla base dei <i>curricula</i> e dei titoli scientifici presentati dai candidati, nonché sulla</p>	<p>all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera <i>d</i>) della presente legge. La programmazione assicura tra l'altro la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali anche alla luce dei maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura, altresì, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'eventuale rinnovo dei contratti di cui all'articolo 12, commi 4 e 6, della presente legge.</p> <p>2. Le università procedono alla copertura di posti di professore di prima e seconda fascia e all'attribuzione dei contratti di ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 12, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 12, commi 6 e 9, mediante procedure di selezione pubblica basate sulla valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del <i>curriculum</i> complessivo dei candidati e disciplinate da apposito regolamento in conformità ai principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla Raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005 e specificamente ai seguenti criteri:</p> <p>a) pubblicazione dei bandi sul sito</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>base di giudizi, anche comparativi, richiesti ad esperti italiani e stranieri di riconosciuta fama internazionale, esterni all'ateneo interessato. La commissione richiede ai candidati inseriti in una lista ristretta, formulata dopo l'esame di curricula e titoli, di tenere un seminario pubblico sulle proprie ricerche. La valutazione si conclude con una graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei, con esclusione di ogni <i>ex-aequo</i>.</p> <p>6. Il consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interne interessate, delibera il reclutamento sulla base della graduatoria di merito e di un'eventuale intervista con i candidati.</p>	<p>dell'ateneo e nei siti del Ministero e dell'Unione europea, nonché inserimento nei bandi di informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante;</p> <p>b) ammissione alle procedure per la copertura di posti di professore di prima o di seconda fascia, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, comma 3, lettera m), degli studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore scientifico-disciplinare e per le funzioni oggetto del bando, ovvero per funzioni superiori purché non titolari di tali funzioni presso altro ateneo;</p> <p>c) istituzione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, di una commissione di almeno cinque membri con il compito di procedere alla selezione e composta da tutti i professori ordinari della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), appartenenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ovvero, qualora questi siano in numero superiore a sette, da una rappresentanza eletta al loro interno; limitatamente alle procedure di selezione relative a ricercatori a tempo determinato, la commissione è composta anche da professori associati confermati della medesima struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, in misura non superiore a un terzo del numero dei professori ordinari che fanno parte della</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>commissione; detta rappresentanza è eletta da tutti i professori associati della struttura afferenti al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando; qualora il numero dei professori ordinari ovvero associati in servizio nell'ateneo per il settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione sia inferiore a cinque, la commissione è integrata con docenti di pari livello anche di altri atenei di settori affini secondo la normativa vigente ovvero con docenti del medesimo settore di altri atenei scelti all'interno della lista di cui all'articolo 8, comma 3, lettera e); possesso da parte dei componenti della commissione dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g); previsione che la commissione può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo;</p> <p>d) disciplina delle modalità per la selezione dei candidati da invitare a tenere una lezione pubblica nella sede dell'ateneo che ha indetto la procedura con esclusione di prove scritte o orali;</p> <p>e) facoltà per la commissione, al termine delle procedure di selezione e in assenza di candidati in possesso di adeguati requisiti di merito, di non indicare alcun candidato, al dipartimento, ai fini delle procedure di cui alla lettera f);</p> <p>f) formulazione della proposta di chiamata</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>da parte del dipartimento, ovvero della struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera <i>e</i>), con voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia, relativamente alle chiamate dei professori di prima e seconda fascia, e dei professori di prima e seconda fascia relativamente alle chiamate dei ricercatori a tempo determinato; la proposta, corredata del parere favorevole dell'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera <i>f</i>), è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta motivata del rettore;</p> <p><i>g</i>) nelle procedure di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato, qualora entro trenta giorni dalla certificazione della regolarità degli atti da parte del rettore il vincitore rinunci alla nomina, il rettore può richiedere alla commissione, entro e non oltre i successivi sessanta giorni, di formulare al dipartimento un'altra proposta di chiamata, fermo restando quanto previsto dalla lettera <i>e</i>);</p> <p><i>h</i>) facoltà di prevedere la copertura degli oneri derivanti dal reclutamento di professori e ricercatori a carico totale o parziale di soggetti pubblici e privati, previa stipula di apposite convenzioni di durata almeno decennale;</p> <p><i>i</i>) facoltà per gli istituti a ordinamento speciale e le università non statali di disciplinare autonomamente la composizione della commissione di cui alla lettera <i>c</i>), nonché le procedure di cui alla lettera <i>f</i>), fermo restando il numero minimo di cinque componenti.</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>3. Le università procedono alla copertura dei posti di professore di prima e di seconda fascia nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p><i>a)</i> almeno un quinto dei posti di professore di ruolo di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera <i>e)</i>, è destinato alle procedure di cui al comma 2 del presente articolo;</p> <p><i>b)</i> almeno un terzo dei posti di professore di prima fascia resi disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera <i>e)</i>, è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.</p> <p>4. Nei cinque anni successivi all'attivazione, da parte dei singoli atenei, delle procedure di selezione di cui all'articolo 12, le procedure di reclutamento sono programmate e avviate nel rispetto dei seguenti criteri:</p> <p><i>a)</i> una percentuale non superiore ad un terzo dei posti di professore di ruolo di prima e di seconda fascia, la cui copertura è programmata da ciascun dipartimento, ovvero da ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera <i>e)</i>, può essere destinata a procedure di cui al comma 2 riservate al personale in servizio nell'ateneo, assicurando alle stesse la pubblicità all'interno dell'ateneo;</p> <p><i>b)</i> almeno un terzo dei posti di professore</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>di prima e di seconda fascia disponibili in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna struttura di cui all'articolo 2, comma 3, lettera <i>e</i>), è coperto da professori che non hanno prestato servizio presso l'università banditrice nei precedenti tre anni.</p> <p>5. Le proposte di chiamata diretta di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005, e successive modifiche, sono formulate con le modalità di cui al comma 2, lettere <i>c</i>), <i>e</i>), <i>f</i>), primo periodo, <i>h</i>) ed <i>i</i>) del presente articolo. Le procedure di chiamata diretta di cui all'articolo 12, comma 6, della presente legge, si svolgono con le modalità di cui al comma 2, lettere <i>c</i>), <i>d</i>), <i>e</i>), <i>f</i>), <i>h</i>) ed <i>i</i>) del presente articolo.</p> <p>6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di ateneo di cui al comma 2, perde di efficacia, nei confronti dello stesso, l'articolo 1, comma 8, della legge 4 novembre 2005, n. 230.</p>
<p>Art. 5, comma 9 9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 1, comma 1, sono bandite, per la copertura dei posti di professore ordinario, professore associato e ricercatore, esclusivamente le procedure di cui alla presente legge. I candidati abilitati a seguito di procedure i cui atti sono stati approvati, se non chiamati, conservano l'idoneità per un periodo di tre anni dal conseguimento.</p>		

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 6, commi 1 e 2</p> <p>1. Oltre ai soggetti che abbiano conseguito una abilitazione secondo le modalità di cui alla presente legge, possono essere assunti, per posti di livello equivalente, i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori che siano già in servizio presso università italiane o che si trovino nel ruolo corrispondente presso università straniere, nel rispetto di quanto determinato dal CUN in materia di equipollenza degli incarichi. Sono fatte salve le disposizioni previste dall'articolo 1-<i>bis</i> del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.</p> <p>2. Fermo restando quanto stabilito dalla presente legge, ogni ateneo individua nei propri statuti specifiche modalità per la selezione dei candidati alla assunzione.</p>		

11.2.2. Organico

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 11</p> <p>1. Il consiglio di amministrazione di ciascuna università determina il numero massimo di professori di ciascuna fascia che possono prestare servizio nell'ateneo con costi stipendiali sostenibili per il bilancio, anche nel tempo. Questi valori sono aggiornati</p>	

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>periodicamente dal consiglio di amministrazione, di norma ogni tre anni, sulla base dei piani strategici approvati dal senato accademico. La prima determinazione e le successive modifiche, accompagnate da un'analisi tecnica sulla sostenibilità dei costi, sono sottoposte al parere vincolante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>2. Nella determinazione di cui al comma 1, il numero dei professori di prima fascia non può comunque essere superiore a quello dei professori di seconda fascia e questo non può comunque essere superiore a quello dei professori di terza fascia. Gli statuti determinano le modalità per assicurare equilibrati rapporti tra le fasce nei singoli ambiti disciplinari e nelle strutture interne di cui all'articolo 6, comma 1.</p> <p>3. Nel caso in cui il numero dei professori di una fascia in servizio presso l'ateneo sia eguale o superiore al valore massimo previsto, è fatto divieto all'università di dar corso in qualunque forma a procedure di reclutamento o di promozione in quella fascia.</p>	

11.2.3. Tempo pieno e tempo determinato

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 12</p> <p>1. I professori universitari svolgono di norma un impegno lavorativo a tempo pieno ed esclusivo per l'università di appartenenza, salvo quanto previsto dal comma 3. Possono richiedere di optare per un regime lavorativo a tempo parziale, per periodi non inferiori ad un anno, indicando la percentuale di tempo lavorativo, comunque non inferiore al 20 per cento su un totale figurativo di 1.500 ore annue, che intendono dedicare alle attività universitarie, nel qual caso sono autorizzati a svolgere nel tempo restante attività professionale o altri impegni di lavoro autonomo ad eccezione di quelli in conflitto di interessi con l'università di appartenenza. Il trattamento economico complessivo spettante al professore a tempo parziale è commisurato alla medesima percentuale. Le università stabiliscono con apposito regolamento le modalità di controllo dello svolgimento delle attività universitarie da parte del professore a tempo parziale e le eventuali condizioni di incompatibilità con le cariche accademiche. I professori a tempo parziale possono comunque far parte delle commissioni di cui all'articolo 9, commi 5 e 8, e all'articolo 10, comma 2.</p> <p>2. Nell'ambito della loro attività universitaria i professori possono rendersi disponibili ad</p>	<p>Art. 5, comma 4, lettere <i>a)</i>, <i>b)</i> e <i>c)</i></p> <p>4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i>, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><i>a)</i> determinazione dell'impegno dei professori universitari e dei ricercatori universitari nei regimi del tempo pieno e del tempo definito anche in relazione alla specificità degli ambiti scientifici di appartenenza e alle connesse attività professionali, sentiti l'ANVUR e il Consiglio universitario nazionale (CUN);</p> <p><i>b)</i> disciplina delle modalità di passaggio dall'uno all'altro regime di cui alla lettera <i>a)</i>;</p> <p><i>c)</i> disciplina dell'impegno, rispettivamente, dei professori e ricercatori a tempo pieno e a tempo definito per attività di ricerca, di studio e di insegnamento con i connessi compiti preparatori e di verifica, e organizzativi, anche con quantificazione dell'impegno complessivo, per i fini che lo richiedono, compresa l'attività di ricerca e di studio, di mille cinquecento ore annue e di quello specifico da riservare ai compiti didattici e di servizio per gli studenti di trecento cinquanta ore annue per il regime di tempo pieno e di duecentocinquanta ore per quello di tempo definito;</p> <p>(...)</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>attività di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica a favore di terzi nell'ambito di contratti o convenzioni stipulati dall'università di appartenenza o da sue strutture interne, purché senza detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate. I corrispettivi per tali attività sono versati dall'università all'interessato e sono assimilati a redditi da lavoro dipendente.</p> <p>3. I professori universitari a tempo pieno possono svolgere liberamente attività seminari, culturali, editoriali e comunicative, anche retribuite, a favore di università, enti di ricerca, case editrici e altre istituzioni culturali italiane o straniere. Possono altresì svolgere, previa autorizzazione dell'università di appartenenza, incarichi professionali retribuiti di studio, di insegnamento, di ricerca, di consulenza e di collaborazione scientifica, conferiti da enti pubblici o da soggetti privati, purché con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate e che non si verifichino conflitti di interesse con l'università di appartenenza. A tali incarichi si applica il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale, con esclusione di ogni versamento di contributi pensionistici, nonché le norme stabilite dall'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive</p>	

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>modificazioni. Una quota del 20 per cento dei relativi compensi è versata all'università di appartenenza a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed è deducibile dal reddito dell'interessato in aggiunta alle deduzioni ordinarie delle spese per il lavoro autonomo occasionale.</p> <p>4. Rimangono ferme le norme di legge che regolano l'attività assistenziale dei professori medici.</p>	

11.2.4. Trasferimento, mobilità

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 9, comma 7</p> <p>7. Sono abrogate le norme riguardanti i trasferimenti di professori di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.</p>	<p>Art. 5, comma 4, lettere <i>g</i>) e <i>h</i>)</p> <p>4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere <i>c</i>) e <i>d</i>), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p><i>g</i>) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che, in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti;</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p><i>h)</i> previsione di procedure di mobilità professionale dei professori e ricercatori per lo svolgimento di attività, previo collocamento in aspettativa, presso soggetti e organismi pubblici o privati anche a scopo di lucro; (...)</p>

11.2.5. Progressione di carriera, trattamento economico

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 9, commi 8 e 9</p> <p>8. La promozione alla fascia immediatamente superiore di un professore universitario di seconda o di terza fascia in servizio presso un ateneo avviene con procedure stabilite nel regolamento di cui al comma 1, nel rispetto dei seguenti principi:</p> <p><i>a)</i> la selezione degli aspiranti alla promozione, per la fascia e il settore scientifico-disciplinare determinati, ha evidenza pubblica nell'ambito dell'ateneo;</p> <p><i>b)</i> possono partecipare alla selezione esclusivamente i professori in servizio presso l'ateneo interessato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 10 per la fascia e il settore interessati;</p> <p><i>c)</i> la valutazione dei titoli scientifici e didattici dei candidati è effettuata da una commissione, nominata dal senato accademico,</p>	<p>Art. 5, comma 4, lettere <i>i), l), m)</i> e <i>n)</i></p> <p>4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere <i>c)</i> e <i>d)</i>, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: (...)</p> <p><i>i)</i> revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, ed in particolare, trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale con invarianza complessiva della medesima;</p> <p><i>l)</i> revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività;</p> <p><i>m)</i> rimodulazione, senza oneri aggiuntivi</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>che si avvale di giudizi forniti da esperti italiani e stranieri esterni all'ateneo interessato;</p> <p><i>d)</i> la promozione è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e le strutture interne interessate.</p> <p>9. Ciascun ateneo può procedere, nel corso di un anno solare, ad un numero complessivo di procedure di promozione di cui al comma 8 non superiore al doppio del numero dei reclutamenti effettuati ai sensi del comma 2 nell'anno solare precedente.</p>	<p>per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e ricercatori assunti ai sensi della presente legge, con conseguente abolizione del periodo di straordinario e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia, eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e rivalutazione del trattamento iniziale;</p> <p><i>n)</i> possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui alla lettera <i>m)</i>;</p> <p>(...)</p>

11.2.6. Collocamento a riposo

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>Art. 13</p> <p>1. La concessione dell'opzione di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, ai professori e ricercatori universitari è subordinata alla sussistenza di adeguate risorse finanziarie nel bilancio di ateneo, in coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005, e successive modificazioni, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere <i>d)</i> ed <i>e)</i>.</p>

11.2.7. Professori a contratto, incaricati, fuori ruolo

AS 591	AS 874	AS 970
<p>Art. 1.</p> <p>1. All'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera e) è sostituita dalla seguente:</p> <p>«e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti professori, nonché di modalità di impiego. I professori a contratto possono essere rinnovati nei loro incarichi, senza alcun limite temporale, secondo i modi, le procedure e i criteri previsti da ciascun ateneo e dagli istituti di assicurazione universitaria statali. Nelle more dell'adozione del decreto ministeriale, la durata dei rapporti contrattuali pendenti è determinata da ciascun ateneo».</p> <p>2. Gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati.</p>	<p>Art. 1.</p> <p>1. I professori incaricati rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, sono inquadrati nel ruolo dei professori incaricati come figure ad esaurimento fino all'età di settanta anni prevista dalla normativa vigente. Coloro che si trovano nella condizione di professore incaricato interno, in quanto titolari di altro rapporto d'impiego di natura pubblica o privata, sono tenuti ad esercitare l'opzione entro il termine perentorio di sessanta giorni, pena la decadenza dall'incarico al termine dell'anno accademico in corso.</p> <p>2. I professori incaricati, per tutto quanto non diversamente previsto nella normativa relativa alla docenza universitaria, sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e, pertanto, ad essi si applicano tutte le disposizioni della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, incluso il diritto ad effettuare supplenze retribuite. I professori incaricati che partecipino a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere una prova didattica.</p> <p>3. Il trattamento economico dei professori incaricati è pari al 90 per cento di quello</p>	<p>Art. 1</p> <p>1. Il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali.</p> <p>2. Ai professori di cui al secondo periodo del comma 1, che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato, il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali, è erogato, per tutta la durata del periodo del collocamento in posizione di fuori ruolo, dalle università in cui prestano servizio.</p>

AS 591	AS 874	AS 970
	<p>spettante al professore universitario di ruolo di seconda fascia con pari anzianità nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dai commi quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, come sostituiti dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per coloro che optino per il regime a tempo pieno. L'anzianità di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico. Ai fini del trattamento economico, ai professori incaricati viene riconosciuto a partire dal 10 novembre 1987, l'eventuale differenza tra la retribuzione corrispondente a quanto sopra indicato e quella effettivamente percepita.</p> <p>4. Restano a carico del bilancio delle università interessate gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione della presente legge.</p>	

11.3. Ricercatori universitari

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 5, comma 8</p> <p>8. Per l'abilitazione a ricercatore, le pubblicazioni sono discusse pubblicamente con ciascun candidato. Possono partecipare alla procedura di valutazione per l'abilitazione a</p>	<p>Art. 7</p> <p>1. È istituita la terza fascia dei professori universitari nella quale rientrano di diritto i ricercatori universitari confermati che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti</p>	<p>Art. 12</p> <p>1. Per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo pieno e</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>ricercatore soltanto coloro che abbiano un titolo di dottore di ricerca italiano o straniero, ovvero una specializzazione presso una scuola riconosciuta dalla normativa europea e che abbiano svolto attività di ricerca a contratto per almeno tre anni presso una università italiana o straniera.</p>	<p>universitari nei corsi di laurea o di laurea specialistica/magistrale, anche in altro ateneo, per almeno tre anni, anche non consecutivi, nell'ultimo decennio. I ricercatori universitari non confermati, o per i quali non sussista tale requisito, sono inquadrati nella terza fascia dei professori universitari a domanda, previo giudizio favorevole del senato accademico dell'università di appartenenza sulla loro attività scientifica e didattica. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento.</p> <p>2. I ricercatori che siano stati affidatari o supplenti di insegnamenti universitari in ateneo diverso da quello di appartenenza possono richiedere di essere inquadrati come professori universitari di terza fascia presso l'ateneo dove hanno svolto l'insegnamento. Per l'accoglimento dell'istanza sono richieste le deliberazioni favorevoli del senato accademico e del consiglio di amministrazione di tale ateneo.</p> <p>3. Nelle more di una ridefinizione organica e complessiva dello stato giuridico e del trattamento economico dei professori universitari, lo stato giuridico e il trattamento economico dei professori universitari di terza fascia sono i medesimi di quelli dei ricercatori universitari, col totale riconoscimento dell'anzianità maturata.</p> <p>4. Ai professori universitari di terza fascia si riconosce il titolo di professori aggregati e si applicano le norme stabilite dall'articolo 1,</p>	<p>determinato. Il contratto regola, altresì, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, cui sono riservate trecentocinquanta ore annue, e delle attività di ricerca.</p> <p>2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione di cui all'articolo 9, riservate ai possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, del diploma di specializzazione medica, ovvero della laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un <i>curriculum</i> scientifico professionale adatto allo svolgimento di attività di ricerca, e degli specifici requisiti individuati con decreto del Ministro.</p> <p>3. Ai fini della selezione, la commissione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), attribuisce un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro.</p> <p>4. I contratti hanno durata triennale e possono essere rinnovati una sola volta per un ulteriore triennio previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro.</p> <p>5. I destinatari dei contratti di cui ai commi 1 e 4 possono partecipare alle procedure di selezione di cui al comma 2 indette da altri</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>commi 2, 3, 4 e 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230.</p> <p>5. Per la maturazione del triennio di cui al comma 1 si applica l'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.</p>	<p>atenei e, se vincitori delle stesse, possono stipulare contratti di durata pari al periodo mancante alla scadenza del contratto in essere, aumentato al massimo di un anno, fermo restando quanto previsto dal comma 7.</p> <p>6. Le università, secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, e in conformità agli <i>standard</i> qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro, possono procedere alla chiamata diretta dei destinatari del secondo contratto triennale di cui al comma 4, i quali entro e non oltre la scadenza di tale contratto, conseguono l'abilitazione alle funzioni di professore associato, di cui all'articolo 8. I soggetti chiamati ai sensi del primo periodo, alla scadenza del secondo contratto, sono inquadrati nel ruolo dei professori associati.</p> <p>7. Ai ricercatori di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 9.</p> <p>8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 1 è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, incrementato del 20 per cento. Per i titolari dei contratti di cui al comma 4, il predetto trattamento annuo lordo onnicomprensivo può essere elevato fino a un massimo del 30 per cento.</p> <p>9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.</p> <p>10. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.</p> <p>11. La valutabilità delle attività svolte ai sensi del presente articolo, ai fini dell'ammissione a concorsi pubblici, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 6, comma 4 4. I ricercatori ai quali è affidato un insegnamento acquistano, per la durata dello stesso, il titolo di professore aggregato.</p>	<p>Art. 9, comma 4 4. A decorrere dal 1° gennaio 2016, limitatamente alle selezioni per il reclutamento di professori di terza fascia presso un'università, i candidati devono altresì aver conseguito il dottorato di ricerca presso un'altra università, ovvero devono essere stati titolari, per almeno tre anni, presso un'altra università di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, o presso università o enti di ricerca non italiani o internazionali di borse di studio post-dottorali o di altre forme di attività di ricerca retribuita equivalenti agli assegni di ricerca.</p>	
	<p>Art. 13, commi 1 e 2 1. Il reclutamento straordinario di ricercatori universitari disposto dall'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è trasformato in reclutamento straordinario di professori di terza fascia da effettuare con le procedure previste nell'articolo 9 della presente legge. I termini per l'emanazione dei bandi sono prorogati al 30 giugno 2012. 2. Per il reclutamento straordinario di cui al comma 1 si utilizzano i finanziamenti ancora disponibili di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono ulteriormente stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2010, 160 milioni per l'anno 2011 e 200</p>	

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	milioni per l'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il finanziamento è definitivamente consolidato nel fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (...)	

11.4. Assegni e contratti di ricerca

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, comma 9 9. Le strutture organizzative di primo livello stipulano, entro i limiti del <i>budget</i> predefinito in sede di bilancio preventivo, contratti individuali di ricerca e di didattica sulla base delle proposte adeguatamente motivate presentate dai professori di prima e seconda fascia in servizio presso le strutture medesime. I contratti di ricerca non possono comunque superare la durata di sei anni. I contratti di cui al presente comma assorbono tutte le figure non di ruolo di docenza o di ricerca. Il periodo di ricerca a contratto viene considerato ai fini previdenziali.</p> <p>Art. 3, commi 2 e 3 2. Ai fini della assegnazione delle risorse del fondo, le università stipulano con professori e ricercatori di ruolo contratti individuali aggiuntivi rispetto alla retribuzione di base. I</p>	<p>Art. 15, commi 1 e 2 1. Lo svolgimento delle attività di ricerca presso un'università è riservato esclusivamente ai professori e ricercatori universitari, al personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche competenze, purché assunto a tempo indeterminato, nonché ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito di specifiche attività formative, agli studenti. Possono altresì svolgere attività di ricerca presso un'università, sulla base di specifiche convenzioni, dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché senza oneri per l'università ad eccezione di quelli diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e alla copertura dei costi assicurativi.</p> <p>2. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge</p>	<p>Art. 10 1. Le università, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.</p> <p>2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di <i>curriculum</i> scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>contratti di cui al presente comma possono contenere anche condizioni particolari in deroga alle norme sugli obblighi didattici.</p> <p>3. I criteri per la assegnazione delle risorse del fondo mediante contratti individuali definiti, in via generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resi pubblici per via telematica. Sono parimenti rese pubbliche mediante via telematica le motivazioni alla base dei contratti individuali. I criteri devono considerare la qualità della ricerca svolta o il particolare interesse della ricerca che si propone di svolgere nella struttura universitaria, la qualità della didattica e la capacità di portare finanziamenti.</p>	<p>27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:</p> <p>«6. Le università, gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA e l'ASI, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, assicurando, con proprie disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e la pubblicità degli atti, possono conferire assegni per la collaborazione ad attività di ricerca il cui importo minimo è stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Possono essere titolari degli assegni esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo riconosciuto equipollente, anche conseguito all'estero. Gli assegni hanno durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni; possono essere rinnovati nel limite massimo di sei anni, anche se conferiti da diverse università ed enti. Non è ammesso il cumulo con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. Il titolare in servizio presso amministrazioni pubbliche può essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni di cui al presente comma si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di</p>	<p>requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.</p> <p>3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni. La titolarità del contratto non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.</p> <p>4. Le università disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:</p> <p>a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni. Ai titolari di assegni di ricerca si applicano i medesimi trattamenti previdenziali e assistenziali del personale assunto a tempo determinato nella stessa università o ente, sulla base di accordi aggiuntivi al contratto collettivi nazionale di lavoro stipulati tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali di comparto. I titolari di assegni di ricerca conferiti da un'università possono svolgere attività didattica integrativa dei corsi di insegnamento per un impegno annuo non superiore a ottanta ore. Gli assegni di ricerca non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al primo periodo del presente comma».</p>	<p>elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;</p> <p>b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'ateneo.</p> <p>5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.</p> <p>6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dall'ateneo, ai sensi dell'articolo 51, comma 6, nono periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 15, comma 5, della presente legge.</p> <p>7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti all'esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori possono scegliere l'università e la</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>struttura ove svolgere la propria attività, con l'assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.</p> <p>8. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.</p> <p>9. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 12, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.</p> <p>10. La disposizione di cui al comma 9, limitatamente alla durata complessiva dei rapporti, si applica, altresì, agli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della citata legge n. 449 del 1997.</p>

11.5. Dottorato di ricerca

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 14</p> <p>1. A decorrere dal primo gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2015, per i primi tre anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato di una persona in possesso del titolo di dottore di ricerca, o di titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, i contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti dal datore di lavoro ma sono versati in modo figurativo all'ente di competenza.</p> <p>2. Per le medesime persone e per gli stessi periodi stabiliti nel comma 1 i redditi da lavoro dipendente sono imponibili solo per il 60 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.</p> <p>3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento</p>	

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>relativo al medesimo Ministero.</p> <p>4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	

11.6. Lettori di scambio

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>Art. 14</p> <p>1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.</p> <p>2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.</p>

12. PATRIMONIO, CONTABILITÀ, FINANZIAMENTO

12.1. Patrimonio

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 2, commi 1 e 2</p> <p>1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.</p> <p>2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle università statali o non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante.</p>	

12.2. Contabilità

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>Art. 5, comma 3</p> <p>3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><i>a</i>) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente; estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente;</p> <p><i>b)</i> adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;</p> <p><i>c)</i> la previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera <i>d)</i>; comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;</p> <p><i>d)</i> predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro percentuali definite dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, la consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano, comporta la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>personale che eccedono i limiti previsti;</p> <p><i>e)</i> determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;</p> <p><i>f)</i> introduzione del costo <i>standard</i> unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo <i>standard</i> unitario di formazione per studente in corso;</p> <p><i>g)</i> previsione della declaratoria di dissesto finanziario nelle ipotesi in cui l'università non può garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell'ipotesi in cui l'ateneo non può fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;</p> <p><i>h)</i> disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;</p> <p><i>i)</i> previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;</p> <p><i>l)</i> previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.</p>

12.3. Dissesto finanziario

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, comma 11</p> <p>11. Nell'ipotesi di dissesto finanziario di una università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può nominare un commissario straordinario con il compito di predisporre entro tre mesi dalla nomina un piano</p>		<p>Art. 5, comma 3, lettere <i>g)</i> e <i>h)</i></p> <p>3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera <i>b)</i>, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p><i>g)</i> previsione della declaratoria di dissesto</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>di rientro finanziario e di assicurarne l'attuazione. Fino alla attuazione di tale piano, e comunque per un periodo non superiore a due anni, le funzioni di Rettore, consiglio di amministrazione, direttore generale e Senato accademico sono sospesi.</p>		<p>finanziario nelle ipotesi in cui l'università non può garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili, nell'ipotesi in cui l'ateneo non può fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;</p> <p><i>h)</i> disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre entro un termine non superiore a centottanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;</p> <p>(...)</p>

12.4. Commissario straordinario

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 2, comma 11</p> <p>11. Nell'ipotesi di dissesto finanziario di una università, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca può nominare un commissario straordinario con il compito di predisporre entro tre mesi dalla nomina un piano di rientro finanziario e di assicurarne l'attuazione. Fino alla attuazione di tale piano, e comunque per un periodo non superiore a due</p>	<p>Art. 5, comma 13</p> <p>13. Nel caso di gravi violazioni delle norme relative alla gestione di un'università da parte dei suoi organi di governo, accertate da un'apposita commissione ministeriale formata da esperti esterni all'ateneo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un commissario straordinario che sostituisce temporaneamente il rettore e il</p>	<p>Art. 5, comma 3, lettera <i>i</i>)</p> <p>3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p><i>i)</i> previsione, per i casi di mancata predisposizione ovvero di mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
anni, le funzioni di Rettore, consiglio di amministrazione, direttore generale e Senato accademico sono sospesi.	consiglio di amministrazione con il compito di salvaguardare il corretto funzionamento dell'ateneo e di dar corso alla procedura elettorale di un nuovo rettore secondo quanto previsto dallo statuto.	disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario; (...)

12.5. Fondi

12.5.1. Fondo per il finanziamento ordinario

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 1, commi 1, 3, 5 e 6</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte</p>	<p>Art. 5, comma 4, lett. g) e o)</p> <p>4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettere c) e d), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p>g) previsione di meccanismi di incentivazione a carico del Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) volti a favorire la mobilità dei professori e ricercatori universitari; previsione che, in caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti; (...)</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.</p> <p>(...)</p> <p>3. All'articolo 5, comma 7, lettera <i>d</i>), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera <i>a</i>), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».</p> <p>(...)</p> <p>5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.</p> <p>6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per</p>	<p><i>o</i>) attribuzione di una quota del fondo di finanziamento ordinario delle università correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondati sulla produzione scientifica dei professori successiva al loro inquadramento in ruolo, la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di <i>post</i>-dottorato nella medesima università, la percentuale dei professori reclutati da altri atenei, la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari e il grado di internazionalizzazione del corpo docente.</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.</p>	
		<p>Art. 10, comma 7 7. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario al finanziamento di assegni di ricerca da attribuire con apposito bando, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, previa presentazione di specifici programmi di ricerca, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, scelti all'esito di procedura avviata con apposito bando. I vincitori possono scegliere l'università e la struttura ove svolgere la propria attività, con l'assenso delle stesse. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni i cui componenti sono designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), e si avvalgono, per la valutazione dei titoli e delle</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.</p>
		<p>Art. 12, comma 9 9. Il Ministro destina annualmente una quota del finanziamento ordinario delle università al finanziamento di bandi per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato da destinare, su base nazionale e per raggruppamenti di settori scientifico-disciplinari, a giovani studiosi di elevate e comprovate capacità in possesso dei titoli e requisiti di cui al comma 2, previa presentazione di specifici programmi di ricerca. La selezione dei vincitori è affidata a una o più commissioni composte da eminenti studiosi, anche stranieri, designati dal Ministro su proposta dell'ANVUR nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 3, lettera g), che si avvalgono per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche e dei programmi di ricerca di esperti revisori di elevata qualificazione italiani e stranieri, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. È oggetto di valutazione, altresì, l'adeguatezza della sede prescelta rispetto allo svolgimento del programma di ricerca presentato.</p>

12.5.2. Fondi per il diritto allo studio, per l'edilizia universitaria, per le residenze universitarie

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 3, comma 9.</p> <p>Le risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono destinate ad integrare il fondo per il diritto agli studi universitari, il fondo per l'edilizia universitaria e il fondo per le residenze per universitari.</p>		

12.5.3. Fondo per l'incentivazione della ricerca e della didattica

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 3, commi 1, 2 e 3</p> <p>1. È istituito un fondo per la incentivazione della ricerca e della didattica, di seguito denominato «fondo», con una dotazione annua di 300 milioni di euro. La ripartizione delle risorse è disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in considerazione dei risultati raggiunti da ciascuna università e tenuto conto, altresì, della necessità di valorizzare singole strutture di eccellenza; a tali fini si considerano i risultati delle valutazioni compiute dall'ANVUR. Il fondo così ripartito può essere integrato anche con contributi esterni.</p> <p>2. Ai fini della assegnazione delle risorse del fondo, le università stipulano con professori e ricercatori di ruolo contratti individuali aggiuntivi rispetto alla retribuzione di base. I contratti di cui al presente comma possono</p>		

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>contenere anche condizioni particolari in deroga alle norme sugli obblighi didattici.</p> <p>3. I criteri per la assegnazione delle risorse del fondo mediante contratti individuali definiti, in via generale, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, sono comunicati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resi pubblici per via telematica. Sono parimenti rese pubbliche mediante via telematica le motivazioni alla base dei contratti individuali. I criteri devono considerare la qualità della ricerca svolta o il particolare interesse della ricerca che si propone di svolgere nella struttura universitaria, la qualità della didattica e la capacità di portare finanziamenti.</p>		

12.5.4. Fondo per il finanziamento di progetti di ricerca

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 3, commi 4, 5 e 6</p> <p>4. È istituito un fondo universitario locale per il finanziamento ai progetti di ricerca con dotazione annua di 150 milioni di euro. Il fondo per i programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN) è integrato di 150 milioni di euro.</p> <p>5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei fondi di cui ai commi 1 e 4 si provvede per i cinque sesti mediante un aumento</p>	<p>Art. 3</p> <p>1. Una quota non inferiore al 50 per cento dell'ammontare annuo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata al programma di finanziamento delle ricerche di interesse nazionale liberamente proposte in tutte le discipline dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, di cui al comma</p>	

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>corrispondente della imposta sui tabacchi e per un sesto mediante un aumento corrispondente dell'imposta sui super alcolici.</p> <p>6. I fondi per i progetti di ricerca universitaria sono ripartiti fra le varie strutture organizzative di primo livello secondo criteri generali resi noti nel bilancio preventivo. L'attribuzione dei finanziamenti ai singoli gruppi di ricerca ovvero a progetti di ricerca individuale è fatta in base alla valutazione dell'interesse della ricerca proposta. Laddove si tratti di ricerche individuali e il richiedente sia in servizio da più di tre anni, è valutata anche la produttività scientifica fatta nell'ultimo triennio secondo criteri esplicitati in modo trasparente.</p>	<p>872 del medesimo articolo 1.</p> <p>2. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca presentati è effettuata da appositi comitati di esperti con la metodologia della valutazione tra pari affidata a revisori indipendenti cui è garantito l'anonimato del giudizio espresso. Ciascun comitato è nominato dall'ANVUR e valuta i progetti afferenti ad ambiti disciplinari predeterminati sulla base delle esperienze europee. I componenti di ciascun comitato sono ricercatori attivi e di alto livello internazionale comprovato da indicatori bibliometrici significativi per ciascun ambito disciplinare. Almeno la metà dei componenti deve far parte di università o di centri di ricerca non italiani.</p>	
	<p>Art. 16</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto a valere sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, bandisce entro il 31 marzo di ciascun anno almeno cinquecento finanziamenti di ricerca triennali, rinnovabili una sola volta, da assegnare sulla base di una selezione dei migliori progetti in tutti gli ambiti disciplinari presentati da persone che abbiano conseguito il dottorato di ricerca, o titolo equipollente anche rilasciato da un'università straniera, da non più</p>	

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>di tre anni e che non siano professori o ricercatori universitari né ricercatori o dirigenti di ricerca presso enti pubblici di ricerca. Il progetto di ricerca è svolto in Italia presso un'università o un ente pubblico di ricerca indicato dal responsabile scientifico con il consenso dell'istituzione.</p> <p>2. La valutazione scientifica e la congruità economica dei progetti di ricerca è effettuata dai comitati di cui all'articolo 3, comma 2.</p> <p>3. Il finanziamento di ricerca comprende la copertura di tutte le spese dell'attività di ricerca prevista nel progetto, ivi comprese quelle relative alla stipula di un assegno di ricerca con il responsabile scientifico del progetto è versato all'università o all'ente pubblico di ricerca presso cui si sarà svolta l'attività, fermo restando che spetta al responsabile scientifico ogni decisione riguardante la ricerca e l'uso dei fondi assegnati, anche in deroga allo statuto ed ai regolamenti dell'università o dell'ente di ricerca, compresa eventualmente quella di svolgere all'estero una parte della ricerca. Nel caso in cui il responsabile scientifico decida di cambiare l'istituzione presso cui si svolge il progetto, il finanziamento residuo è interamente trasferito alla nuova sede. Il responsabile scientifico è impegnato direttamente e a tempo pieno nell'attività di ricerca e non può svolgere alcun altro lavoro dipendente o autonomo.</p> <p>4. I risultati di ciascun progetto sono sottoposti a valutazione, anche <i>in itinere</i>, da</p>	

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	parte di esperti nominati dall'ANVUR. In caso di giudizio negativo il contratto è revocato e il finanziamento residuo restituito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il rinnovo del contratto è vincolato ad una valutazione positiva dei risultati raggiunti e alla disponibilità di adeguati finanziamenti ministeriali.	

12.5.5. Fondo per il merito

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>Art. 4</p> <p>1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali <i>standard</i>. Il fondo è destinato a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) erogare premi di studio; b) fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito; c) garantire prestiti d'onore. <p>2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:</p> <p><i>a)</i> i criteri di accesso alle prove nazionali <i>standard</i>;</p> <p><i>b)</i> i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;</p> <p><i>c)</i> le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;</p> <p><i>d)</i> l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;</p> <p><i>e)</i> i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;</p> <p><i>f)</i> le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;</p> <p><i>g)</i> le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;</p> <p><i>h)</i> i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;</p> <p><i>i)</i> la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.</p> <p>3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori <i>standard</i> tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.</p> <p>4. La gestione della operatività del fondo e dei rapporti amministrativi con università e studenti è affidata a Consap Spa la quale, secondo modalità stabilite in apposita convenzione stipulata con i Ministeri competenti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a:</p> <p>a) gestire l'operatività del fondo e i rapporti amministrativi con le università e gli studenti, secondo le modalità disciplinate nella convenzione;</p> <p>b) predisporre gli schemi di contratti di finanziamento secondo gli indirizzi ministeriali;</p> <p>c) monitorare, con idonei strumenti informatici, la concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, il rimborso degli stessi,</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>nonché l'esposizione del fondo;</p> <p><i>d)</i> selezionare con procedura competitiva l'istituto o gli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.</p> <p>5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.</p> <p>6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.</p> <p>7. Il fondo è alimentato con le seguenti risorse:</p> <p><i>a)</i> versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;</p> <p><i>b)</i> eventuali trasferimenti pubblici previsti da specifiche disposizioni;</p> <p><i>c)</i> i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera <i>c)</i>;</p> <p><i>d)</i> i contributi di cui al comma 2, lettera <i>g)</i>, e al comma 3, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.</p> <p>8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.</p> <p>9. All'articolo 10, comma 1, lettera <i>l-quater</i>), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito».</p>

12.5.6. Fondo di rotazione

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p>Art. 5, comma 3, lettera <i>l</i>)</p> <p>3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p>(...)</p> <p><i>l</i>) previsione di un fondo di rotazione a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei.</p>

12.5.7. Fondo per le università non statali

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 1, comma 2</p> <p>2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è</p>	

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.	

12.6. Contributi studenteschi

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 3, commi 8 e 9</p> <p>8. Le università sono autorizzate a determinare l'ammontare di contribuzioni studentesche aggiuntive differite a dopo la laurea, per un importo non superiore alle tasse universitarie annue correnti stabilite dall'ateneo di iscrizione, moltiplicato per gli anni di frequenza. Le contribuzioni di cui al primo periodo saranno esigibili a decorrere dall'anno successivo alla laurea e limitatamente da coloro che percepiscano un reddito superiore a 10.000 euro. A tale fine il modello per la dichiarazione dei redditi prevede una apposita casella con la indicazione della università titolare del credito. Le contribuzioni potranno essere pagate con rate annuali entro un termine temporale massimo di 20 anni. La contribuzione aggiuntiva è dimezzata per coloro che si siano laureati in corso con una media pari o superiore a ventotto trentesimi.</p> <p>9. Le risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono destinate ad integrare il fondo per il diritto agli studi universitari, il fondo per</p>		

AS 1387	AS 1579	AS 1905
l'edilizia universitaria e il fondo per le residenze per universitari.		

12.7. Relazioni

AS 1387	AS 1579	AS 1905
Art. 3, comma 7 7. L'ANVUR presenta al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca una relazione annuale, in cui sono analizzati i criteri utilizzati dai diversi atenei nella stipulazione dei contratti individuali e nella distribuzione dei fondi di ricerca.		

13. DIRITTO ALLO STUDIO

13.1. Livelli essenziali delle prestazioni

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		Art. 5, comma 1, lettera e) 1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: (...)

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p><i>e)</i> revisione, in attuazione del titolo V della Parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore.</p>
		<p>Art. 5, comma 5, lettere <i>a), b), c), d), ed e)</i> 5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera <i>e)</i>, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:</p> <p><i>a)</i> definire i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo di tutti gli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi;</p> <p><i>b)</i> garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;</p> <p><i>c)</i> definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		<p><i>d)</i> favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;</p> <p><i>e)</i> prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;</p> <p>(...)</p>

13.2. Diritto allo studio, merito, borse di studio

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 17</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.</p>	<p>Art. 4, commi 1, 2 e 3</p> <p>1. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale per il merito, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati mediante prove nazionali <i>standard</i>. Il fondo è destinato a:</p> <p><i>a)</i> erogare premi di studio;</p> <p><i>b)</i> fornire buoni studio, una quota dei quali deve essere restituita al termine degli studi determinata in relazione ai risultati accademici</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.</p> <p>3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:</p> <p><i>a)</i> della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;</p> <p><i>b)</i> della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.</p> <p>4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelti liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse</p>	<p>conseguiti e rimborsata secondo tempi parametrati al reddito percepito;</p> <p><i>c)</i> garantire prestiti d'onore.</p> <p>2. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:</p> <p><i>a)</i> i criteri di accesso alle prove nazionali <i>standard</i>;</p> <p><i>b)</i> i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;</p> <p><i>c)</i> le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;</p> <p><i>d)</i> l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;</p> <p><i>e)</i> i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;</p> <p><i>f)</i> le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;</p> <p><i>g)</i> le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca, di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.</p> <p>5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.</p> <p>6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.</p> <p>7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.</p> <p>8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le</p>	<p>concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;</p> <p><i>h)</i> i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;</p> <p><i>i)</i> la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.</p> <p>3. Il coordinamento operativo dello svolgimento delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori <i>standard</i> tecnologici e di sicurezza, è effettuato dalla società di cui al comma 4, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina, altresì, il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.</p> <p>9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	

14. COPERTURA FINANZIARIA

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 3, commi 5 e 9</p> <p>5. Alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall'istituzione dei fondi di cui ai commi 1 e 4 si provvede per i cinque sestimi mediante un aumento corrispondente della imposta sui tabacchi e per un sesto mediante un aumento corrispondente dell'imposta sui super alcolici.</p> <p>(...)</p>	<p>Art. 1, comma 7</p> <p>7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a seicento milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte</p>	<p>Art. 15, comma 7</p> <p>7. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4, lettera l), valutato in 10 milioni di euro per l'anno 2010 ed in 1 milione di euro per l'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>9. Le risorse rese disponibili ai sensi del comma 8 sono destinate ad integrare il fondo per il diritto agli studi universitari, il fondo per l'edilizia universitaria e il fondo per le residenze per universitari.</p>	<p>corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	<p>ottobre 1999, n. 370. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
	<p>Art. 13, commi 2 e 3</p> <p>2. Per il reclutamento straordinario di cui al comma 1 si utilizzano i finanziamenti ancora disponibili di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e sono ulteriormente stanziati 120 milioni di euro per l'anno 2010, 160 milioni per l'anno 2011 e 200 milioni per l'anno 2012. A decorrere dall'anno 2013 il finanziamento è definitivamente consolidato nel fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.</p> <p>3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 14, comma 3</p> <p>3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	
	<p>Art. 17, comma 9</p> <p>9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.</p>	

15. DELEGA AL GOVERNO

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>Art. 1</p> <p>1. Allo scopo di procedere alla riforma della governance di ateneo e al riordino della disciplina concernente il reclutamento dei professori universitari di prima e di seconda fascia e dei ricercatori, il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni universitarie, uno o più decreti legislativi attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nella presente legge.</p> <p>2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e il Consiglio universitario nazionale (CUN) e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Ciascuno degli schemi di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.</p> <p>3. Ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma</p>		<p>Art. 5, commi 1, 6 e 7</p> <p>1. Il Governo è delegato ad adottare, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:</p> <p>a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università;</p> <p>b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione strategica triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e l'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli stessi;</p> <p>c) valorizzazione e qualificazione delle attività didattiche e di ricerca del personale accademico, disciplina delle posizioni a tempo pieno e a tempo definito e valutazione dei risultati conseguiti;</p> <p>d) introduzione di un sistema di valutazione <i>ex-post</i> delle politiche di reclutamento degli</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
<p>I possono essere adottate, con il rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.</p>		<p>atenei;</p> <p>e) revisione, in attuazione del titolo V della Parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore.</p> <p>6. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 5, di concerto con il Ministro della gioventù e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.</p> <p>7. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
		criteri direttivi.

16. ABROGAZIONI

AS 591	AS 874	AS 970
<p>Art. 1, comma 2</p> <p>2. Gli articoli 25 e 100, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 maggio 1998, n. 242, sono abrogati.</p>		<p>Art. 1, comma 1</p> <p>1. Il comma 434 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è abrogato. I professori universitari di prima fascia di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il raggiungimento del settantaduesimo anno di età, possono chiedere, prima della data di pensionamento, di continuare a prestare servizio, dopo il pensionamento, in posizione di fuori ruolo per ulteriori tre anni; essi conservano le prerogative accademiche che, ai sensi delle vigenti disposizioni, sono inerenti allo stato di professore di ruolo. Agli stessi viene erogato il trattamento economico pensionistico ordinariamente spettante, senza trattenute contributive e previdenziali.</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>Art. 1, comma 4</p> <p>4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il</p>	<p>Art. 15, commi 4 e 6</p> <p>4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:</p> <p>a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;</p>

AS 1387	AS 1579	AS 1905
	<p>comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.</p>	<p>b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210; c) l'articolo 1, commi 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230. (...) 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 8, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.</p>
	<p>Art. 4, comma 4 4. È abrogato l'articolo 16 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.</p>	
	<p>Art. 9, comma 7 7. Sono abrogate le norme riguardanti i trasferimenti di professori di cui agli articoli 1, comma 2, e 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210.</p>	

Ultimi dossier del Servizio Studi

- 173 Testo a fronte Atto del Governo n. 146 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione della direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario"
- 174 Schede di lettura Disegni di legge AA.SS. nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali
- 175 Schede di lettura Disegno di legge A.S. n. 1820 "Nuove disposizioni in materia di aree protette"
- 176 Dossier Disegno di legge A.S. n. 1397-B Legge di contabilità e finanza pubblica
- 177 Dossier Disegno di legge A.S. n. 1167-A Delega al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali - *Sintesi del contenuto*
- 178 Dossier Disegno di legge A.S. n. 1880 "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'articolo 111 della Costituzione e dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"
- 179 Schede di lettura Atto del Governo n. 154 Schema di decreto legislativo recante: "Attuazione delle direttive 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, 2008/9/CE che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro, e 2008/117/CE recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie"

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it